

STATUTO

Deposito di statuto aggiornato a seguito del venir meno del Piano di Stock Option 2007 e della conseguente possibilità di esercitare le stock option per le quali il consiglio di amministrazione in data 27 ottobre 2008 a rogito del Notaio Carlo Cafiero di Milano (delibera successivamente modificata con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 16 settembre 2011), aveva deliberato di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 2.500 (Euro duemilacinquecento).

Pertanto l'attuale capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di euro 2.826.237,70 (duemilioniottocentoventiseimiladuecentotrentasette virgola settanta).

Lissone, 16 luglio 2012

Atto iscritto presso il Registro delle Imprese in data 19 luglio 2012.

Articolo 1

Denominazione sociale

E' costituita una Società per azioni denominata: "El Towers S.p.A." ovvero in forma abbreviata "EIT S.p.A."

Articolo 2

Sede sociale

La Società ha sede in Lissone.

La Società potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, nonché uffici tecnici e di servizio, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Durata della Società

La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata nei modi previsti dalla legge.

Articolo 4

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società e/o enti di partecipazione, delle attività di:

1. progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni; l'offerta di servizi e sistemi chiavi in mano per il "broadcast" televisivo, le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'Information Communication Technology (ICT) e l'automazione; le attività di servizi e consulenza nelle telecomunicazioni e nel multimediale;

2. progettazione, costruzione, commercializzazione e ricondizionamento degli apparati per le telecomunicazioni, il settore multimediale, l'Information Communication Technology (ICT) e l'automazione.

La Società potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma.

Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente e quindi con l'esclusione di ogni attività professionale riservata.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la società potrà:

- assumere, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- compiere, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

Articolo 5

Capitale Sociale - Finanziamenti Soci

A) Il capitale sociale è fissato in Euro 2.826.237,70 (duemilionioottocentoventiseimiladuecentotrentasette virgola settanta) suddiviso in numero 28.262.377 (ventottomilioniduecentosessantaduemilatrecentosettantasette) azioni ordinarie da nominali 10 (dieci) centesimi di Euro cadauna.

B) In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di

Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441 c.c., quarto comma, secondo periodo del codice civile.

~~Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con verbale in data 27 ottobre 2008 a rogito del Notaio Cafiero di Milano, successivamente modificata con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 16 settembre 2011, il capitale sociale risulta aumentato in via scindibile per nominali Euro 2.500 (Euro duemilacinquecento) mediante emissione, entro il 31 marzo 2012, di n. 25.000 (venticinquemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, a servizio di residue n. 25.000 (venticinquemila) opzioni, esercitabili non prima del 1° giugno 2011 e non oltre il 31 marzo 2012, da assegnare ai beneficiari della "seconda assegnazione" del piano di stock option adottato con delibera assembleare del 27 aprile 2007.~~

C) Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

D) La società avrà la facoltà di emettere azioni di categorie diverse (quali, a titolo esemplificativo, azioni correlate, azioni privilegiate, azioni di risparmio, etc.) nonché obbligazioni, anche convertibili o "cum warrant", "warrants" a norma di legge e con le modalità di legge.

E) I versamenti relativi alla liberazione delle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti, nel rispetto della vigente normativa.

F) L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante emissione di speciali categorie di azioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2349 del cod. civ.

Articolo 6

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e per successione a causa di morte in conformità alla vigente normativa.

Articolo 7

Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative che al portatore, anche con garanzia ipotecaria.

Articolo 8

Assemblee - Disposizioni generali

A) Le Assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

B) Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni Assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di legge.

Articolo 9

Modalità di Convocazione delle Assemblee

A) Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, le assemblee sociali sono convocate dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia in altro luogo purché nell'Unione Europea, ogni qual volta si renda opportuno e nei casi previsti dalla legge.

B) Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge sul sito internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

C) Nell'avviso dovranno essere indicati tutti gli elementi previsti dalla legge.

D) Nell'avviso di convocazione può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

E) Ove la normativa vigente prescriva la pubblicazione su quotidiano, l'avviso di convocazione è pubblicato su uno dei seguenti quotidiani: "Corriere della Sera" o "Il Sole 24 Ore" o "Milano Finanza" ovvero sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

F) In caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma comunque non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale medesimo, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 21.

Articolo 10

Diritto d'Intervento in Assemblea

A) L'intervento in assemblea è regolato dalle disposizioni vigenti e dal presente statuto.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali gli intermediari abbiano effettuato le comunicazioni nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

B) Colui al quale spetta il diritto di voto e di intervento in assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

C) La società non designa il soggetto al quale conferire deleghe assembleari, di cui all'art. 135-undecies D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Articolo 11

Modalità di svolgimento delle Assemblee

A) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona eletta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti secondo il numero di voti a ciascuno spettante.

B) Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea su proposta del Presidente può nominare anche uno o più scrutatori.

C) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

D) Lo svolgimento delle Assemblee dei soci è disciplinato dal Regolamento Assembleare.

E) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e che viene redatto secondo le modalità indicate dalla legge.

Articolo 12

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

- A) La validità della costituzione delle assemblee e delle loro deliberazioni è regolata dalla legge.
- B) In particolare, in caso di convocazione unica si applicano le maggioranze di cui all'art. 2369, primo comma, cod. civ., secondo periodo.
- C) L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare – determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile – rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 13

Consiglio d'Amministrazione della Società

- A) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, soci o non soci, i quali restano in carica per un periodo, determinato dall'assemblea, non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
 - B) L'assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi con le modalità di cui alla lett. F) del presente articolo, ne determina il numero dei membri entro i limiti suddetti. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
 - C) Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede sociale.
 - D) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - E) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- L'assemblea può assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la

cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci anche mediante stipula di polizza assicurativa.

Ove sia fissato un compenso complessivo, lo stesso sarà ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il compenso del presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del comitato esecutivo o dei consiglieri delegati, se nominati, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione - sentito il parere del Collegio Sindacale - salva la facoltà dell'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

F) Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dagli azionisti, che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista.

Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero in unica convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il

termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto nel precedente capoverso, all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche, ed ogni altro documento previsto dalla normativa applicabile.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.

Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, nei termini previsti dalla stessa.

Ogni avente diritto ad un voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;

ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera i), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior

numero di voti, di cui alla lettera i) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire ovvero qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente

Articolo 14

Riunioni del Consiglio d'Amministrazione della Società – Modalità di convocazione

A) Il Consiglio di Amministrazione si riunirà in Italia o all'estero, purché all'interno dell'Unione Europea, almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno.

B) Nell'avviso di convocazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata anche a mano, fax, telegramma, e-mail almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione dovrà essere indicato il luogo e l'ora dell'adunanza nonché le materie poste all'ordine del giorno.

In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata per la riunione.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

C) Si considereranno valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenutesi mediante teleconferenza o videoconferenza o altri mezzi telematici, se ed in quanto i partecipanti siano identificabili e siano effettivamente in grado di seguire la riunione e di partecipare alla discussione. Soddisfatte tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo da consentire la predisposizione e la sottoscrizione dei verbali della riunione nel relativo libro sociale.

D) I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario e vengono trascritti sul libro prescritto dalla legge. Il Segretario della riunione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei Consiglieri.

E) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un Consigliere nominato dai presenti.

Articolo 15

Competenze del Consiglio d'Amministrazione della Società – Quorum deliberativo

A) Il Consiglio di Amministrazione è nei limiti dell'oggetto sociale, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, le deliberazioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del cod. civ., anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506 ter del cod. civ., nel rispetto dei limiti di legge.

B) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, con esclusione delle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri (amministratore/i delegato/i), nominare uno o più direttori generali, scelti anche tra i componenti del Consiglio di Amministrazione,

determinandone i poteri, inclusa la facoltà di nominare procuratori e conferire mandati. Il Consiglio può attribuire la carica di direttore generale all'amministratore delegato o a ciascuno degli amministratori delegati.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Nel caso di costituzione di un comitato esecutivo, per la validità delle deliberazioni del medesimo sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati e/o commissioni, di natura esclusivamente consultiva e/o propositiva, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal codice di autodisciplina delle società quotate. Il Consiglio di Amministrazione determina all'atto della costituzione di ciascun comitato e/o commissione il numero dei membri ed i compiti ad essi attribuiti.

C) Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, il potere di eleggere uno o più vice presidenti, di nominare e revocare uno o più amministratori delegati ed i procuratori.

D) La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

E) Per la validità della costituzione e delle deliberazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2388 del cod. civ..

F) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al presidente del Collegio Sindacale.

G) Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, hanno facoltà di:

a) compiere atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada;

b) attuare decisioni prese prima dell'inizio del periodo sopra indicato alla lettera a), che non siano ancora state attuate in tutto o in parte, che non rientrino nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Articolo 16

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale e la firma sociale della Società spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al/ai Vice Presidente/i, in via disgiunta tra loro, se nominato/i; spettano altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti, all'Amministratore Delegato/i, in via disgiunta tra loro, nonché agli altri Amministratori che abbiano ricevuto delega di poteri dal Consiglio.

Articolo 17

Collegio Sindacale

A) Il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) membri supplenti.

B) I sindaci sono nominati dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi albi professionali.

Non possono essere nominati sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti da norme di legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili per un periodo non inferiore a 3 anni.

Possono essere nominati sindaci i soggetti che non abbiano i requisiti di cui sopra nei limiti consentiti, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore ad Euro 2.000.000 (duemilioni), ovvero;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività di impresa, ovvero;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività di impresa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale citato, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono le materie e i settori "technology", "media" e "telecomunicazioni".

Non possono essere nominati sindaci altresì coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa o disposizione regolamentare, ricorrano cause di ineleggibilità o decadenza, inclusi i limiti al cumulo di cariche stabiliti da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

C) La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene in conformità a quanto disposto dal paragrafo D) che segue al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

D) A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste devono contenere l'indicazione di un numero minimo di candidati pari al numero di candidati da eleggere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare una lista gli azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate da un'informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione di cui al capoverso precedente, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra i quali sussistano rapporti di collegamento rilevanti in base a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge e regolamentari, possono essere presentate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto dall'ottavo capoverso della presente lettera D), all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente dalla normativa vigente per le rispettive tali cariche, unitamente ad ogni altro documento richiesto dalla normativa applicabile.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto ad un voto potrà votare una sola lista.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista dei supplenti che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista dei supplenti che risulterà seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare. La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o comunque di cessazione dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'assemblea, che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., dovrà scegliere, con le maggioranze di legge, tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; qualora non sussistano nominativi disponibili l'assemblea provvede alla sostituzione con le maggioranze di legge. Ai fini del presente articolo, i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante, sotto il comune controllo, ovvero collegata dovranno essere considerati come un unico socio e non potranno presentare più di una lista.

E) Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in teleconferenza, in videoconferenza o con altri mezzi telematici, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali

presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Articolo 18

Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente.

Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La durata dell'incarico, i compiti e le prerogative del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti sono regolati dalla legge.

Articolo 19

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

A. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio, non vincolante, del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

B. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

C. Il preposto dovrà possedere:

- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

D. Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Articolo 20

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21

Bilancio della Società

A) Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo mette a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla normativa applicabile, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998.

B) La relazione di revisione redatta dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti e la relazione redatta dal Collegio Sindacale sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.

Articolo 22

Ripartizione degli utili d'esercizio

A) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti:

1. il 5% al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
2. il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

B) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'Assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti secondo le modalità stabilite dall'articolo 2433 bis cod. civ. e dall'articolo 158 D. Lgs. 58/1998.

C) Tutti i dividendi non riscossi entro il quinquennio sono prescritti a favore della Società.

Articolo 23

Scioglimento della Società

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori o stabilendone poteri e retribuzioni.

Articolo 24

Domicilio dei soci

A) Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci.

B) Ogni azionista, dovrà sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla Società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 25

Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla normativa vigente. Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della Società.

Articolo 26

Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nel D. Lgs. 58/1998.